



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota dell'O.S. FP CGIL VVF del 13.03.2025. - Richiesta di incontro su Direttiva n. 990 dell'11/02/2025. Implicazioni per il personale Sommozzatore in caso di accertamento di Forame Ovale Pervio (FOP) e sospensione dall'attività iperbarica.

In riferimento alla nota di pari oggetto di codesta Organizzazione sindacale del 13 marzo u.s., la Direzione Centrale per la Salute ha rappresentato quanto segue.

Ha premesso, innanzitutto, che la finalità di quanto riportato nella nota prot. n. 990 dell'11/02/2025, aveva lo scopo di evidenziare che la patologia del Forame Ovale Pervio (FOP) è già esistente nella popolazione, tenuto altresì conto che essa è asintomatica e, quindi, disconosciuta, mentre costituisce situazione di potenziale pericolo per il personale sommozzatore nello svolgimento delle attività iperbariche di soccorso ed addestrative, che potrebbero comportare il rischio di malattia da decompressione (MDD), qualora lo stesso personale risultasse essere, inconsapevolmente, soggetto portatore dell'anomalia cardiaca in questione.

Tenuto conto che solo i punti 1, 4, 5 e 6, di cui alla nota sindacale in oggetto indicata, sono di interesse della predetta Direzione centrale, la stessa ha comunicato che si sta predisponendo, al riguardo, il documento che sarà sottoposto all'attenzione del Comitato Consultivo Tecnico Sanitario per il Servizio Sommozzatori VV.F. di cui al D.M. del Capo Dipartimento n. 220 del 19/12/2023, con cui si proporrà al Comitato stesso di valutare l'iter sanitario da seguire per il personale sommozzatore risultato positivo, a seguito dell'accertamento di secondo livello mediante esame *ecocolordoppler con bubble test*, al Forame Ovale Pervio (FOP), e, quindi, individuare, in tale ambito, le condizioni per consentire la piena idoneità al servizio per lo svolgimento dell'attività iperbarica nella specialità di sommozzatore, qualora chirurgicamente trattato con esito favorevole, ovvero in caso contrario la disciplina di quanto previsto all'art. 65, comma 5, del D.Lgs. n. 217/2005 così declinato a riguardo “[...] *Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli “[...]” e 48¹, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. [...]*”.

IL CAPO DELL'UFFICIO
R. Castrucci

¹Limitatamente al ruolo dei sommozzatori per la problematica posta.